

## COMUNE DI BAIRO

## - ELEMENTI COSTITUTIVI -

## ART. 01

## PRINCIPI FONDAMENTALI

01. L'AUTONOMIA STATUTARIA INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 142 DELL' 08 GIUGNO 1990 SULL'ORDINAMENTO COMUNALE E PROVINCIALE NASCE DALLA NECESSITA' DI OTTEMPERARE A PRECISE DISPOSIZIONI DETTATE DALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

02. QUELLE DISPOSIZIONI, CONTENUTE NEGLI ARTT. 05 E 128 DELLA CARTA COSTITUZIONALE INDICANO, RISPETTIVAMENTE, IL PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA LOCALE E RIBADISCONO L'AUTONOMIA DI PROVINCE E COMUNI, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DA LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA, CHE NE DETERMINANO LE FUNZIONI.

03. UN PRINCIPIO RIPRESO E RIBADITO ANCHE DALLA CARTA EUROPEA DELL'AUTONOMIA LOCALE, FIRMATA A STRASBURGO E RATIFICATA DALL'ITALIA CON LEGGE IL 30 DICEMBRE 1989 .

04. SUPERATA L'IDEA DI POTERE LOCALE COME CONNESSIONE DELLO STATO ALLA PERIFERIA E CONSOLIDATASI QUELLA DI UN POTERE CHE DERIVA DIRETTAMENTE DAI CITTADINI, PUR, OVVIAMENTE, COLLEGATO E COORDINATO CON QUELLO DELLO STATO, LA POTESTA' STATUTARIA INDICA E QUALIFICA LA CONDIZIONE ISTITUZIONALE DEGLI ENTI TERRITORIALI IN COERENZA CON IL PLURALISMO E LA DEMOCRAZIA.

05. ESPRIME QUESTA POTESTA' STATUTARIA LA CAPACITA' DI OGNI COLLETTIVITA' A DEFINIRE ESSA STESSA, IN AUTONOMIA DI VOLONTA' E GIUDIZIO, IL PROPRIO MODO DI GOVERNARE, ASSIEME AD UNA SUA PROPRIA SPECIFICA ED IDEALE FORMA DI ORGANIZZAZIONE PER GESTIRE L'ATTIVITA' DI GOVERNO.

06. IN BASE ALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , I COMUNI DA "CORPI MORALI", COSI' COME QUESTI ENTI ERANO DEFINITI DALLA VECCHIA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE, ASSUMONO A PIENO TITOLO LA FIGURA DI ENTI ESPONENZIALI, CIOE' RAPPRESENTANTI EFFETTIVI ED ATTIVI DELLE RISPETTIVE COMUNITA', DELLE QUALI CURANO GLI INTERESSI GENERALI, E SONO DOTATI DI AUTONOMIA STATUTARIA E FINANZIARIA, COSI' COME RECITA L' ARTT. 02 DELLA CITATA LEGGE SULLA RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI.

## ART. 02

## RAPPORTI CON LA REGIONE E LA PROVINCIA

## 01. GLI ENTI COMUNITARI:

A) COMUNI, PROVINCE E REGIONI;

B) CONCORRONO A FORMARE IL TESSUTO CONNETTIVO DELLA REPUBBLICA.

02. RECITA, INFATTI, L' ARTT. 114 DELLA COSTITUZIONE CHE LA "REPUBBLICA SI RIPARTE IN REGIONI, PROVINCE E COMUNI", CHE SONO, PERCIO', LE ARTICOLAZIONI NELLE QUALI SI RICONOSCE A FONDA LA REPUBBLICA.

03. DA CIO', DALLA CONSIDERAZIONE DI TESSUTO COMPLESSIVO, CON LE SUE SPECIFICHE ARTICOLAZIONI, DERIVA LA NECESSITA' DI RAPPORTI FRA ENTI COMUNITARI BASATI SULL'AUTONOMIA E COORDINATI FRA LORO, MENTRE L' ARTT. 128 DELLA COSTITUZIONE, PRECISANDO CHE "LE PROVINCE ED I COMUNI SONO ENTI AUTONOMI NELL'AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DA LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA, CHE NE DETERMINANO LE FUNZIONI",

DA' PER PRESUPPOSTO L' AUTONOMIA NORMATIVA CHE ASSUME LA FORMA STATUTARIA, PER GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI FONDAMENTALI, E QUELLA REGOLAMENTARE, PER GLI ASPETTI OPERATIVI.

#### ART. 03

##### TERRITORIO E SEDE

01. IL COMUNE DI BAIRO E' ENTE AUTONOMO, NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA, CHE NE DETERMINANO LE FUNZIONI E DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO, COSI' COME RECITANO, RISPETTIVAMENTE, L' ARTT. 128 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L' ARTT. 04 , COMMA 02 , DELLA LEGGE N. 142 DELL' 08 GIUGNO 1990 .

02. L' ESTENSIONE TERRITORIALE COMPLESSIVA E' DI KMQ. 7,16 , L' ALTITUDINE E' DI MT. 365 S.L.M. CONFINANTE CON I COMUNI DI AGLIE', OZEGNA, CASTELLAMONTE, TORRE CANAVESE.

03. IL PALAZZO CIVICO, PALAZZO COMUNALE, E' UBICATO NEL CAPOLUOGO: PIAZZA COMUNALE N. 02 . IN TALE SEDE SI SVOLGONO LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI.

04. IN CASI ASSOLUTAMENTE ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

#### ART. 04

##### "STEMMA IDENTIFICATIVO"

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E SUL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI BAIRO.

#### ART. 05

##### FUNZIONI DEL COMUNE E SUOI COMPITI PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE E REGIONALE

01. IL COMUNE DI BAIRO RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. ESSO E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE; ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE; CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E NEI PROGRAMMI PROPRI E IN QUELLI DELLO STATO E DELLA REGIONE DI APPARTENENZA E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

03. OBIETTIVI PREMINENTI DEL COMUNE DI BAIRO SONO LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE DELLA PROPRIA COLLETTIVITA', FINALIZZATO ALL' AFFERMAZIONE DEI VALORI UMANI ED AL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI COLLETTIVI, ASSIEME ALLA PROMOZIONE DELLE CONDIZIONI, PER RENDERE EFFETTIVI I DIRITTI DI TUTTI I CITTADINI, SOLLECITANDO COMPORTAMENTI TALI DA RENDERE SENTITI ESPLICITATI ANCHE I DOVERI.

04. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATI, IL COMUNE SI AVVALE DELLA COLLABORAZIONE DI TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE INTENDONO PARTECIPARVI ANCHE ATTRAVERSO L' ASSOCIAZIONISMO

ECONOMICO E COOPERATIVISTICO.

05. ADOTTA LE MISURE NECESSARIE PER SALVAGUARDARE E DIFENDERE L'AMBIENTE, DOTANDOSI DI TUTTI GLI STRUMENTI ATTI ALLA TUTELA ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE PROPRIE RISORSE NATURALI; ATTIVA LA RICERCA E LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI PER L'ELABORAZIONE DI ADEGUATE MAPPE DI RISCHIO AMBIENTALE, FINALIZZATE ANCHE ALLA PROGRAMMAZIONE DELL'USO DEL TERRITORIO, ADOTTA E FAVORISCE INIZIATIVE E SCELTE PER IL RISPARMIO ENERGETICO, PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, PER UNA CORRETTA EDUCAZIONE AMBIENTALE.

ART. 06

ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE DI BAIRO HA UN ALBO PRETORIO, PER LA PUBBLICAZIONE DI TUTTE LE DELIBERAZIONI, SIANO ESSE DI GIUNTA CHE DI CONSIGLIO, LE ORDINANZE, I MANIFESTI E GLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.

02. MODALITA' ED ORARI DI ACCESSIBILITA' ALL'ALBO PRETORIO VERRANNO DEFINITI DAL REGOLAMENTO.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE E' IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO.

PARTE 01

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 07

ORGANI ELETTIVI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE DI BAIRO:

- A) IL CONSIGLIO COMUNALE;
- B) LA GIUNTA COMUNALE;
- C) IL SINDACO.

ART. 08

IL CONSIGLIO COMUNALE: ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA

01. LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, ALLA DURATA IN CARICA, ALLA ELEZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' E ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA ELEZIONE, IL CONSIGLIO, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, DEVE ESAMINARE LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI E DICHIARARE EVENTUALI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA' DI QUALCUNO DI ESSI, QUANDO NE SUSSISTANO LE CAUSE, PROVVEDENDO ALLE SURROGAZIONI.

03. L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI COMPRENDE, ANCHE SE NON E' ESPRESSAMENTE INDICATO, LA SURROGAZIONE DEGLI INELEGGIBILI E L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA DECADENZA DEGLI INCOMPATIBILI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE RIMANE IN CARICA SINO ALLE ELEZIONI DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI

INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

ART. 09

CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE ED ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA AL MOMENTO DELLA PROCLAMAZIONE, OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, ALL'ATTO DELLA RELATIVA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI COMUNALI E' REGOLATA DALLA LEGGE.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. I CONSIGLIERI COMUNALI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

05. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU CIASCUNA QUESTIONE SOTTOPOSTA A DELIBERAZIONE CONSILIARE. HANNO INOLTRE, DIRITTO DI FORMULARE INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE E PROPORRE MOZIONI.

06. LE INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI, PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI, SONO STABILITE DALLA LEGGE.

07. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA GLI AMMINISTRATORI CONTRO I RISCHI DEL MANDATO.

08. PER ASSICURARE LA NECESSARIA TRASPARENZA, OGNI CONSIGLIERE DEVE COMUNICARE, SECONDO LE MODALITA' FISSATE NEL REGOLAMENTO, ALL'INIZIO E ALLA FINE DEL MANDATO I REDDITI POSSEDUTI.

09. L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI E' DISCIPLINATO CON IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 10

COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO E LE SUE COMPETENZE SONO STABILITE DALLA LEGGE DELLO STATO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA L'AUTONOMIA FINANZIARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE NELL'AMBITO DELLE LEGGI.

03. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE CORREDATA DAL PARERE, IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE', SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA', DEL SEGRETARIO COMUNALE. I PARERI DEVONO ESSERE INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE NOMINA, DESIGNA E REVOCA I PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, CONSORZI ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45

GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OVVERO ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO.

ART. 11

SESSIONI DEL CONSIGLIO E CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO. OGNI ALTRA RIUNIONE E' SESSIONE STRAORDINARIA. LE SESSIONI STRAORDINARIE HANNO LUOGO PER DETERMINAZIONE DEL SINDACO O PER RICHIESTA DI 1/5 DEI CONSIGLIERI IN CARICA. LA RIUNIONE IN SESSIONE STRAORDINARIA DEVE AVER LUOGO ENTRO VENTI GIORNI DALLA RICHIESTA.

02. NEI CASI D'URGENZA, E' SUFFICIENTE CHE L'AVVISO, CON IL RELATIVO ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE, SIA CONSEGNATO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA.

03. GLI ATTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI DA TRATTARE DOVRANNO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI CON LE MODALITA' ED I TEMPI FISSATI DAL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL SINDACO CONVOCA I CONSIGLIERI CON AVVISO SCRITTO DA CONSEGNARE A DOMICILIO.

ART. 12

INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, SALVO I CASI IN CUI LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO NON DISPONGANO ALTRIMENTI.

02. QUANDO LA PRIMA CONVOCAZIONE SIA ANDATA DESERTA NON ESSENDOSI RAGGIUNTO IL NUMERO DEI PRESENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ALLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LA SEDUTA E' VALIDA PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. GLI ASTENUTI PRESENTI IN AULA VANNO COMPUTATI AI FINI DEL MANTENIMENTO DEL QUORUM STRUTTURALE.

ART. 13

ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI DEBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI E CONTABILITA' LORO PROPRIE, VERSO IL COMUNE E VERSO STABILIMENTI DAL MEDESIMO AMMINISTRATI O SOGGETTI ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA; COME PURE QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO, O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO, O DEL CONIUGE, O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. SI ASTENGONO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONE OD APPALTI

DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE O DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE, VIGILANZA O TUTELA.

ART. 14

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 15

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' PRESIEDUTO DAL SINDACO O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DAL VICESINDACO NOMINATO AI SENSI ARTT. 34 STATUTO. IN CASO DI ASSENZA ANCHE DEL VICESINDACO PRESIEDE L'ASSESSORE ANZIANO.

02. NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE IL CONSIGLIO COMUNALE E' PRESIEDUTO DAL CONSIGLIERE ANZIANO. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO LA PIU' ALTA CIFRA INDIVIDUALE FRA TUTTI GLI ELETTI; A PARITA' DI VOTI SI INTENDE PER ANZIANO IL MAGGIORE DI ETA'.

03. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE HA POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI. HA FACOLTA' DI SOSPENDERE E SCIOGLIERE L'ADUNANZA. PUO', NELLE SEDUTE PUBBLICHE, DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE L'ESPULSIONE DI CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINI.

ART. 16

VOTAZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SOLTANTO SU ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, SALVO I CASI IN CUI LA LEGGE E IL PRESENTE STATUTO NON DISPONGANO ALTRIMENTI.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE DICHIARANO DI ASTENERSI DALLE VOTAZIONI NON VANNO COMPUTATI NEL QUORUM FUNZIONALE.

03. LE VOTAZIONI SONO PALESI; LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE SI PRENDONO A SCRUTINIO SEGRETO.

04. PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL COMUNE E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA RELATIVA.

05. LE SCHEDE BIANCHE, LE NON LEGGIBILI E LE NULLE VENGONO COMPUTATE PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

06. IL SINDACO, PRIMA DELLA VOTAZIONE, DEVE DARE LETTURA AI CONSIGLIERI DEL DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

ART. 17

GRUPPI CONSILIARI E CAPIGRUPPO

01. NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO COMUNALE SI POSSONO COSTITUIRE I GRUPPI CONSILIARE, IN RELAZIONE ALLA LISTA DI APPARTENENZA ED INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO.

02. IL CONSIGLIERE CHE INTENDA APPARTENERE AD UN GRUPPO DIVERSO DA QUELLO DELLA LISTA IN CUI E' STATO ELETTO, O CHE INTENDA FORMARE

GRUPPO A SE', NE DA' TEMPESTIVA COMUNICAZIONE SCRITTA AL SINDACO, ALLEGANDO, NEL PRIMO CASO, LA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DA PARTE DEL GRUPPO DI NUOVA APPARTENENZA.

03. NELL'AMBITO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO, E' ISTITUITA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

04. ENTRO 30 GIORNI DALLA SEDUTA NELLA QUALE SONO STATI ELETTI SINDACO E GIUNTA, OGNI GRUPPO CONSILIARE DEVE COMUNICARE, PER ISCRITTO, AL SINDACO, IL NOME DEL PROPRIO CAPOGRUPPO; IN MANCANZA SI CONSIDERA TALE IL CONSIGLIERE CHE, ALLE ELEZIONI, HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

05. DELL'AVVENUTA DESIGNAZIONE E DELL'ELENCO DEGLI APPARTENENTI AL GRUPPO, COME DI OGNI SUCCESSIVO MUTAMENTO, DEVE ESSERE DATA COMUNICAZIONE, PER ISCRITTO AL SINDACO, PERCHE' DALLO STESSO SIA DATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO.

06. LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO ESAMINA, DI NORMA, UNA SETTIMANA PRIMA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE, I PUNTI MESSI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

07. ALLA STESSA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO SONO RIMESSI PARERI ED INDICAZIONI SULLE PRINCIPALI QUESTIONI ATTINENTI ALL'ATTIVITA' COMPLESSIVA DELL'ENTE E SU TUTTI I PROBLEMI CHE RICHIEDONO PARTICOLARI APPROFONDIMENTI, PRIMA DI ESSERE INVIAE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO.

08. DURANTE LA CONFERENZA, I CAPIGRUPPO POSSONO RICHIEDERE L'INSERIMENTO NELL'ORDINE DEL GIORNO DI QUESTIONI PARTICOLARMENTE URGENTI, SULLE QUALI, DOVRA', COMUNQUE, ESSERE ACQUISITO IL PARERE DEGLI UFFICI E DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'.

09. IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE E DETERMINA LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLIERI ORGANIZZATI IN GRUPPI.

## ART. 18

### COMMISSIONI COMUNALI

01. IL CONSIGLIO, AL FINE DI MIGLIORARE L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, ALL'INIZIO DI OGNI TORNATA AMMINISTRATIVA, ISTITUISCE, NEL SUO SENO, COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI, COMPOSTE IN RELAZIONE ALLA CONSISTENZA NUMERICA DI CIASCUN GRUPPO CONSILIARE, FERMO RESTANDO CHE, COMUNQUE, OGNI GRUPPO CONSILIARE DEVE ESSERE RAPPRESENTATO.

02. LE COMMISSIONI ESAMINANO IN VIA PREVENTIVA LE PIU' IMPORTANTI QUESTIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ESPRIMONO SU DI ESSE IL PROPRIO PARERE.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI POSSONO PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI SENZA DIRITTO DI VOTO.

04. LE COMMISSIONI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI, QUANDO CIO' SIA RITENUTO NECESSARIO, DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI, NONCHE', PREVIA COMUNICAZIONE AL SINDACO, DEL SEGRETARIO.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI SPECIALI E TEMPORANEE CON LE MODALITA' DI CUI AL PRIMO COMMA ALLO SCOPO DI:

A) ESPERIRE INDAGINI CONOSCITIVE ED ESAMINARE, RIFERENDONE SUCCESSIVAMENTE AL CONSIGLIO, SU QUESTIONI DI PARTICOLARE INTERESSE PER

L'ATTIVITA' DEL COMUNE;

B) SVOLGERE INCHIESTE SU FATTI E SITUAZIONI CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE.

06. COMPOSIZIONE, MODALITA' DI ELEZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI SONO DETERMINATE DAL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

#### ART. 19

##### VERBALIZZAZIONE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E NE REDIGE IL VERBALE, CHE SOTTOSCRIVE INSIEME AL PRESIDENTE.

02. IL PROCESSO VERBALE E' STESO IN FORMA SINTETICA E INDICA I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE E IL NUMERO DEI VOTI RESI PRO E CONTRO OGNI PROPOSTA.

03. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO; HA, ALTRESI', DIRITTO CHE NEL VERBALE RISULTINO I SUOI INTERVENTI: IN TAL CASO L'INTERVENTO, IN FORMA SINTETICA, DOVRA' ESSERE CONSEGNATO AL SEGRETARIO COMUNALE PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA SEDUTA.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE E DI INSERIMENTO IN ESSO DELLE RETTIFICAZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTE DAI CONSIGLIERI.

#### ART. 20

##### PUBBLICAZIONI DELIBERE E ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DIVENTANO ESECUTIVE NEI TERMINI STABILITI DALL' ARTT. 46 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI AI SENSI DELL' ARTT. 47 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , COMMA TERZO.

03. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO, ORIGINALI E COPIE, VENGONO CONSERVATE PRESSO GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA COMUNALE MUNITE DEGLI ESTREMI DI ESECUTIVITA' E DELLE EVENTUALI ORDINANZE DI ANNULLAMENTO ADOTTATO DALL'ORGANO DI CONTROLLO.

04. L'ATTESTAZIONE DI CONSEGUITA ESECUTIVITA' E' SOTTOSCRITTA DAL SEGRETARIO COMUNALE.

#### ART. 21

##### ELEZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ELEZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVVIENE, CONTESTUALMENTE CON QUELLA DEL SINDACO, NEI MODI E NEI TERMINI INDICATI DALL' ARTT.

34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEVE ESSERE DEPOSITATO ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. NEL CASO SIANO PRESENTATE PIU' PROPOSTE SARA' SOTTOPOSTA ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE QUELLA CHE AVRA' RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI FIRME DI PRESENTAZIONE.

04. LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' AD ASSESSORE SONO PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 22

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE ED ESERCITA LE FUNZIONI CONFERITELE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 23

COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DA NUMERO DI QUATTRO ASSESSORI.

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO, PRESIEDE IL VICESINDACO; IN CASO DI ASSENZA ANCHE DEL VICESINDACO PRESIEDE L'ASSESSORE ANZIANO.

03. PUO' ESSERE ELETTO UN ASSESSORE TRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PURCHE' IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALL'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' DEGLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI COMUNALI IMMEDIATAMENTE DOPO L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

05. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI COMUNALI SONO EQUIPARATI A TUTTI GLI EFFETTI AGLI ASSESSORI DI ESTRAZIONE CONSILIARE. ESSI PARTECIPANO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO NON CONCORRENDO A DETERMINARE IL NUMERO LEGALE E SENZA DIRITTO DI VOTO.

ART. 24

ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

01. I NOMINATIVI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORE POSSONO ESSERE DISPOSTI NELLA LISTA DEGLI ELIGENDI NELL'ORDINE DI ANZIANITA' VOLUTO DAI PRESENTATORI DELLA LISTA MEDESIMA, PURCHE' QUESTI FACCIANO DI CIO' ESPRESSA DICHIARAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

02. QUALORA LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON SIA STATA FATTA, ASSESSORE ANZIANO E' IL PIU' ANZIANO DI ETA' DEI CANDIDATI.

03. ALL'ASSESSORE ANZIANO, IN MANCANZA DEL VICESINDACO O IN SUA ASSENZA, SPETTA SURROGARE IL SINDACO ASSENTE O IMPEDITO, SIA QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

ART. 25

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL'ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.
02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA CON EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA.

ART. 26

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
03. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. IN CASO DI INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, IL SEGRETARIO COMUNALE NE RIFERISCE AL PREFETTO CHE PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE PREVIA DIFFIDA AL SINDACO.
04. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO CON LA MOZIONE STESSA.
05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA USCENTE POSSONO ESSERE ELETTI COME COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA.
06. IL VOTO DEL CONSIGLIO CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA LE DIMISSIONI DELLA STESSA.

ART. 27

CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA

01. I SINGOLI ASSESSORI CESSANO DALLA CARICA PER:
  - A) MORTE;
  - B) DIMISSIONI;
  - C) REVOCA;
  - D) DECADENZA.
02. LE DIMISSIONI DA MEMBRO DALLA GIUNTA COMUNALE SONO PRESENTATE AL SINDACO, IL QUALE LE PONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE, PERCHE' NE PRENDA ATTO.
03. LE DIMISSIONI POSSONO ESSERE RITIRATE PRIMA DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
04. IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI SU PROPOSTA DEL SINDACO, QUANDO NON OSSERVINO LE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO STABILITE DAL CONSIGLIO STESSO O NON SVOLGANO UN'AZIONE AMMINISTRATIVA COERENTE CON IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

05. I SINGOLI ASSESSORI DECADONO DALLA CARICA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

06. LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DEL SINDACO.

07. IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO, A SCRUTINIO PALESE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI ASSEGNATI, PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI DIMISSIONARI, REVOCATI, DECADUTI O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA.

#### ART. 28

##### FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO, CHE FISSA GLI OGGETTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.

03. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E ASSICURA L'UNITA' DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA.

04. LA GIUNTA DELIBERA CON LA PRESENZA DI ALMENO LA META' DEI SUOI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

06. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA' DI VOTI, PREVALE QUELLO DEL SINDACO O DI CHI PER LUI PRESIEDE LA SEDUTA.

07. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA DEVE ESSERE CORREDATA DEL PARERE, IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA, NONCHE' DI QUELLO DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'. I PARERI VANNO INSERITI NELLE DELIBERAZIONI.

08. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, REDIGE IL VERBALE DELLA SEDUTA, CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DALLO STESSO E DAL SINDACO O DA CHI, AL SUO POSTO, PRESIEDE LA SEDUTA.

09. GLI ASSESSORI DEBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 13 DEL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 29

##### COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. IN GENERALE, LA GIUNTA:

A) COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO QUANTO ATTRIBUITO A TALI ORGANI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO;

B) SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE;

C) ATTUA GLI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI DEFINITI DAL CONSIGLIO COMUNALE;

D) RIFERISCE, ANNUALMENTE, AL CONSIGLIO COMUNALE SULLA PROPRIA ATTIVITA', SULLA BASE DI UNA RELAZIONE APPROVATA DALLA GIUNTA STESSA.

02. SPETTA IN PARTICOLARE ALLA GIUNTA, NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

PROGRAMMATICA:

A) PREDISPORRE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO;

B) PREDISPORRE, IN COLLABORAZIONE CON LE COMPETENTI COMMISSIONI CONSILIARI, I PROGRAMMI, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE E LE EVENTUALI DEROGHE;

C) PROPORRE I REGOLAMENTI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO;

D) PROPORRE AL CONSIGLIO;

- LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA; LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE; L'ASSUNZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E LA FORMA DELLA LORO GESTIONE;

- L'ASSUNZIONE DEI MUTUI;

- GLI ACQUISTI, LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE PERMUTE.

03. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESECUTIVA SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE ADOTTARE TUTTI GLI ATTI E I PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO.

04. LA GIUNTA DELIBERA LE VARIAZIONI AL BILANCIO CONSISTENTI IN PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE E DISPONE L'UTILIZZAZIONE DELLE SOMME PRELEVATE. ALLO STESSO MODO LA GIUNTA DELIBERA I PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA.

ART. 30

DELIBERAZIONI DI URGENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA, IN CASO D'URGENZA, PUO' ADOTTARE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO.

02. L'URGENZA, DETERMINATA DA CAUSE NUOVE E POSTERIORI ALLA ULTIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEVE ESSERE TALE DA NON CONSENTIRE LA TEMPESTIVA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LE DELIBERAZIONI D'URGENZA DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE ALLA RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, PENA LA LORO DECADENZA.

ART. 31

PUBBLICAZIONI DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA E ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

01. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO PUBBLICATE, A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE, MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE AI SENSI DEL COMMA 03 DELL'ARTT. 47 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

03. ALLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEI COMMI 03 E 04 DELL'ARTT. 20 DEL PRESENTE STATUTO E POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE AI SENSI DELL'ARTT. 47 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

ART. 32

SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

01. IL SINDACO CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED UFFICIALE DI GOVERNO, E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL SUO SENSO, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALLA LEGGE.

02. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

03. IL SINDACO, PRIMA DI ASSUMERE LE PROPRIE FUNZIONI, DEVE PRESTARE GIURAMENTO DAVANTI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA DI CUI ALL'ARTT. 11 DEL T.U. 10 GENNAIO 1957 , N. 03 .

ART. 33

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE, RAPPRESENTA IL COMUNE.

02. CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, HA LA DIREZIONE DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

03. FIRMA I VERBALI E LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE AL SEGRETARIO.

04. DA' AGLI ASSESSORI LE DIRETTIVE POLITICHE-AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA CONDUZIONE DELL'ENTE.

05. COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI.

06. SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI.

07. STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI QUANDO IL SEGRETARIO FUNGE DA UFFICIALE ROGANTE.

08. IMPARTISCE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, LE DIRETTIVE, VIGILA SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI ED APPLICA AL TRASGRESSORE LE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE SECONDO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. DA 106 A 110 DEL T.U. 03 MARZO 1934 N. 383 , E DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N.

689 .

09. RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA, STATI DI FAMIGLIA, CERTIFICATI DI INDIGENZA.

10. RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO, SIA ATTORE O CONVENUTO; PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SALVO A RIFERIRNE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA, I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE.

11. SOSPENDE, NEI CASI DI URGENZA, I DIPENDENTI COMUNALI RIFERENDONE ALLA GIUNTA ED ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI APPARTENENZA DEI SOSPESI.

12. COORDINA, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI DAL CONSIGLIO, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

13. IL SINDACO, INOLTRE, ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI,

DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDE,  
ALTRESI', ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI  
ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

ART. 34

DELEGAZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, DESIGNA UN ASSESSORE PER  
SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, AFFIDANDOGLI LA  
CARICA DI VICESINDACO.

02. IL SINDACO HA FACOLTA' DI DELEGARE AGLI ASSESSORI FUNZIONI ORDINATE  
ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE.

03. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE AGLI ASSESSORI, IL SINDACO UNIFORMERA' I  
SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI  
ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, ESSENDO LA GESTIONE  
AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA AL SEGRETARIO COMUNALE.

04. IL SINDACO HA FACOLTA' DI MODIFICARE L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E  
DELLE FUNZIONI DEGLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI  
COORDINAMENTO E DI FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.

05. LE DELEGAZIONI E LE EVENTUALI MODIFICHE ALLE STESSE DEVONO ESSERE  
FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO COMUNALE.

06. NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE GLI ASSESSORI SONO  
RESPONSABILI DI FRONTE AL SINDACO.

ART. 35

SURROGAZIONE PER LE NOMINE

01. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA  
ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA N),  
DELLA LEGGE 142 DELL' 08 GIUGNO 1990 , IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO  
CONSILIARI, PROVVEDE, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA  
DEL TERMINE, ALLE NOMINE CON PROPRIO ATTO. COMUNICANDOLE AL  
CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA SEDUTA.

ART. 36

POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI  
REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI.

02. LE TRASGRESSIONI ALLE ORDINANZE PREDETTE SONO PUNITE CON SANZIONE  
PECUNIARIA AMMINISTRATIVA A NORMA DEGLI ARTT. 106 E SEGUENTI  
DEL T.U. 03 MARZO 1934 , N. 383 E DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 , N. 689 .

03. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E  
NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO  
GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA'  
ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE  
ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

04. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA PRECEDENTE E' RIVOLTA A  
PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE  
IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI  
INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DEI REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

05. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DAL VICESINDACO E, NEL CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO ANCHE DI QUEST'ULTIMO, DALL'ASSESSORE ANZIANO.

#### ART. 37

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRAINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

B) ALL'EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA DI TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO LE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL VICESINDACO. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO E DEL VICESINDACO LE FUNZIONI VENGONO SVOLTE DALL'ASSESSORE ANZIANO.

#### TITOLO 02

ORGANI BUROCRATICI E UFFICI

CAPO 01

IL SEGRETARIO COMUNALE

#### ART. 38

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. LA GESTIONE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, DI CUI ALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 142 DELL' 08 GIUGNO 1990 , E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, CON L'OSSERVANZA DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO DEL COMUNE DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL SINDACO.

03. NEL RISPETTO DELLA LEGGE, CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, IL RUOLO E LE FUNZIONI, IL SEGRETARIO COMUNALE E' L'ORGANO BUROCRATICO, CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

04. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL COMUNE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON LA RESPONSABILITA' DEL RISULTATO, SOTTOPOSTO A VERIFICA DEL SINDACO, IL QUALE NE INFORMA LA GIUNTA.

05. ALLO STESSO ORGANO BUROCRATICO SONO AFFIDATI COMPITI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 39

##### ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVA E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO ALLA SPECIFICA COMPETENZA DEGLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE, IL SEGRETARIO COMUNALE ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPONE, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE, I PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, LE RELAZIONI E LE PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO;

B) ORGANIZZA IL PERSONALE E LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI DA QUESTI FISSATI;

C) ORDINA I BENI ED I SERVIZI, NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

D) LIQUIDA LE SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;

E) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN IMPIEGATO VERBALIZZANTE, NEL RISPETTO DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDURALI IN MATERIA, FISSATI DA REGOLAMENTO SPECIFICO DELL'ENTE;

F) ADOTTA E SOTTOSCRIVE TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ED EMANA TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI;

H) VERIFICA L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

I) LIQUIDA I COMPENSI E LE INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' DETERMINATI PER LEGGE E REGOLAMENTO;

L) SOTTOSCRIVE I MANDATI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI D'INCASSO.

#### ART. 40

##### ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, AUTORIZZATO DALLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, DA' PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO COMUNALE, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

03. ESPLICA E SOTTOSCRIVE I PARERI RICHIESTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI.

#### ART. 41

##### ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI DI IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, NELL'AMBITO DELLA LEGGE E DEL REGOLAMENTO.

03. ADOTTA MOTIVATI PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA, INFORMANDONE IL SINDACO, NEL RISPETTO DELLE MODALITA' PREVISTE DAGLI ACCORDI IN MATERIA.

04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO, NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, INFORMANDONE IL SINDACO, NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO.

#### ART. 42

##### ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA, E, OVE RICHIESTO, DELLE COMMISSIONI COMUNALI E DEGLI ALTRI ORGANISMI CON FUNZIONE VERBALIZZANTE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI COMUNALI EVENTUALI RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL CO.RE.CO. DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE A CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E L'ESECUTIVITA' DEI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

#### CAPO 02

##### UFFICI

#### ART. 43

##### PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. AL FINE DI REALIZZARE GLI OBIETTIVI INDICATI DALL'AMMINISTRAZIONE CIVICA, GLI UFFICI SONO STRUTTURATI ED ORGANIZZATI NEL RISPETTO DEI SEGUENTI PRINCIPI:

- A) EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE;
- B) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;
- C) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAI SINGOLI DIPENDENTI;
- D) INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA' COLLEGATE ALL'AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
- E) SUPERAMENTO DELLA RIGIDA SEPARAZIONE DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DI STRUTTURE E PERSONALE.

#### ART. 44

## UFFICIO COMUNALE

01. ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DEL COMUNE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

## ART. 45

### DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE

01. SONO DISCIPLINATI CON IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE:

- A) GLI ORGANI, GLI UFFICI, I MODI DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEI MEDESIMI, I PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI;
- B) I PROCEDIMENTI DI COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE DI STATO GIURIDICO ED ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO;
- C) I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI IN CIASCUNA DI ESSE COMPRESI;
- D) I CRITERI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'ADDESTRAMENTO;
- E) I RUOLI ORGANICI, LA LORO CONSISTENZA E LA DOTAZIONE COMPLESSIVA DELLE QUALIFICHE;
- F) LE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELLE LIBERTA' E DEI DIRITTI FONDAMENTALI;
- G) LE RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI COMPRESSE QUELLE DISCIPLINARI;
- H) LA DURATA MASSIMA DELL'ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO;
- I) L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI CITTADINI NEI CONFRONTI DEI PUBBLICI DIPENDENTI ED IL LORO DIRITTO DI ACCESSO E DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE.

02. IL PERSONALE E' INQUADRATO IN QUALIFICHE FUNZIONALI IN RELAZIONE AL GRADO DI COMPLESSITA' DELLA FUNZIONE ED AI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA STESSA ED E' COLLOCATO IN AREE DI ATTIVITA'.

03. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEVE BASARSI SU CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

04. IN APPOSITE TABELLE, RELATIVE A CIASCUNA QUALIFICA, VERRANNO SPECIFICATE LE AREE, I PROFILI PROFESSIONALI, LE SINGOLE DOTAZIONI ORGANICHE E IL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE RECEPISCE LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DEL RAPPORTO DI IMPIEGO QUALE RISULTA DAGLI ACCORDI SINDACALI AI SENSI DELL' ARTT. 03 DELLA LEGGE 29 MARZO 1982 N. 93 .

## TITOLO 03

### SERVIZI PUBBLICI LOCALI

## ART. 46

### PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE, NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI IN ECONOMIA, IN CONCESSIONE

A TERZI, A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, A MEZZO DI ISTITUZIONE, A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

ART. 47

AZIENDA SPECIALI

01. L'AZIENDA SPECIALE E' UN ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE, COSTITUITO DAL CONSIGLIO COMUNALE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE.

02. L'AZIENDA SPECIALE E' DOTATA DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE. HA L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DEL BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

03. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE; DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI; APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI; ESERCITA LA VIGILANZA; VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE; PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

04. ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE.

05. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' COMPOSTO DA UN NUMERO DISPARI DI MEMBRI, NON SUPERIORE A SETTE, COMPRESO IL PRESIDENTE; E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE GARANTENDO LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA.

06. LA NOMINA DEL PRESIDENTE E' FATTA DAL CONSIGLIO COMUNALE PRIMA DI QUELLA DEGLI ALTRI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

07. IL DIRETTORE, CHE HA LA RESPONSABILITA' GESTIONALE, E' NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

08. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA SPECIALE SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 48

ISTITUZIONE

01. L'ISTITUZIONE E' UN ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI DETERMINATI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, COSTITUITO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. L'ISTITUZIONE E' DOTATA DI AUTONOMIA GESTIONALE. HA CAPACITA' DI COMPIERE TUTTI I NEGOZI GIURIDICI NECESSARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE SUE FINALITA'. HA L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DEL BILANCIO CHE PERSEGUE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

03. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE; DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI; APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI; ESERCITA LA VIGILANZA; VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE; PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

04. PER CIASCUNA ISTITUZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE, GARANTENDO LA PRESENZA DELLA MINORANZA, NOMINA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DAL PRESIDENTE E DAI SEI MEMBRI, DI CUI ALMENO DUE DEVONO ESSERE FRUITORI DEL SERVIZIO SOCIALE GESTITO DALL'ISTITUZIONE O

RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI O DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO LE CUI FINALITA' SIANO COERENTI CON QUELLE DELL'ISTITUZIONE STESSA.

05. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CURA LA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE PROVVEDENDO TRA L'ALTRO AD APPROVARE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO; A FORMULARE PROGRAMMI ED ATTIVITA'; A DETERMINARE CRITERI, INDIRIZZI E DIRETTIVE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE, A NOMINARE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE IL VICEPRESIDENTE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' ESSERE CONVOCATO CON MOTIVATA RICHIESTA DEL SINDACO ED HA LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

06. IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE. IL PRESIDENTE HA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ISTITUZIONE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DISPONE PER L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI. AL DIRETTORE COMPETE LA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE; IN PARTICOLARE SOVRINTENDE AL PERSONALE ED AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E CURA, SOTTO LA VIGILANZA E L'INDIRIZZO DEL PRESIDENTE, GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE DELIBERAZIONI.

07. L'ISTITUZIONE HA UN BILANCIO PROPRIO. ALLE SPESE ED AL FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA' PROVVEDE CON IL FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE, CON I CONTRIBUTI STANZIATI ANNUALMENTE DAL COMUNE, DALLA PROVINCIA E DALLA REGIONE, CON I PROVENTI RISCOSSI PER SERVIZI ED ATTIVITA', CON LE OBLAZIONI VOLONTARIE E LE LIBERALITA' DISPOSTE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

08. IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELL'ISTITUZIONE.

#### TITOLO 04

#### FINANZA E CONTABILITA'

#### ART. 49

#### ORDINAMENTO

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE.

02. NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA IL COMUNE E' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

03. IL COMUNE E', ALTRESI', TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, ED HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

#### ART. 50

#### ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

01. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

A) IMPOSTE PROPRIE;

B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;

C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;

D) TRASFERIMENTI ERARIALI;

E) TRASFERIMENTI REGIONALI;

- F) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
- G) RISORSE PER INVESTIMENTI;
- H) ALTRE ENTRATE.

#### ART. 51

##### AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

01. IL SINDACO CURA LA TENUTA DI UN ESATTO INVENTARIO DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE; ESSO VIENE RIVISTO, DI REGOLA, OGNI DIECI ANNI. DELL'ESATTEZZA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI E DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVI AL PATRIMONIO SONO PERSONALMENTE RESPONSABILI IL SINDACO E IL SEGRETARIO COMUNALE.
02. I BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE DEVONO, DI REGOLA, ESSERE DATI IN AFFITTO; I BENI DEMANIALI POSSONO ESSERE CONCESSI IN USO CON CANONI LA CUI TARIFFA E' DETERMINATA DALLA GIUNTA COMUNALE.
03. LE SOMME PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI, DA LASCITI, DONAZIONI, RISCOSSIONI DI CREDITI O, COMUNQUE, DA CESPITI DA INVESTIRSI A PATRIMONIO, DEBONO ESSERE IMPIEGATI IN TITOLI NOMINATIVI DELLO STATO O NELLA ESTINZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE O NEL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO.

#### ART. 52

##### CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE DELLO STATO.
02. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE, PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.
03. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DALLA LEGGE DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRNE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.
04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. SENZA TALE IMPEGNO L'ATTO E' NULLO DI DIRITTO AI SENSI DEL COMMA 05 , ARTT. 55 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

#### ART. 53

##### CONTABILITA' COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO

01. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.
02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.
03. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA

DELL' AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI, NONCHE' LA RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI, E LE DELIBERAZIONI PREVISTE DALL' ARTT. 19 DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1987 , N. 440 .

#### ART. 54

##### ATTIVITA' CONTRATTUALE

01. AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ALLE VENDITE, AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI, IL COMUNE, PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI, PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

03. LA DELIBERAZIONE DEVE INDICARE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

04. IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE IL SINDACO O L' ASSESSORE DELEGATO.

#### ART. 55

##### NOMINA DEL REVISORE

01. LA REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E' AFFIDATA AD UN REVISORE ELETTO DAL CONSIGLIO, IN CONFORMITA' AL DISPOSTO DELL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

02. IL REVISORE DURA IN CARICA UN TRIENNIO, E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA E NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA.

03. IL REVISORE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', SVOLGE I COMPITI DI VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DEL COMUNE E ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE.

#### ART. 56

##### SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

01. IL REVISORE ESERCITA LE FUNZIONI CHE GLI SONO DEMANDATE DALLA LEGGE IN PIENA AUTONOMIA E CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO.

02. ESAMINA TUTTI GLI ATTI CONNESSI AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLA PREDISPOSIZIONE ANNUALE DEI BILANCI PREVENTIVI, DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DEL RENDICONTO GENERALE.

03. VERIFICA, OGNI BIMESTRE, LA CONSISTENZA DI CASSA E L'ESISTENZA DEI VALORI E DEI TITOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE E DA ESSO RICEVUTI IN PEGNO, CAUZIONE O CUSTODIA.

04. REDIGE LA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO, CON LA QUALE VIENE ATTESTATA

LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, ESPRIMENDO RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

05. HA DIRITTO AD ACCEDERE AGLI ATTI E DOCUMENTO DELL'ENTE FACENDONE RICHIESTA AL SEGRETARIO E DANDONE COMUNICAZIONE AL SINDACO.

06. PUO' RICHIEDERE ALTRE SPECIFICHE NOTIZIE AFFERENTI LA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA AL SINDACO, CHE SI AVVARRA' NELLA RISPOSTA DEL SEGRETARIO.

07. PRESTA ASSISTENZA ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO NELLE QUALI VENGONO ESAMINATI ED APPROVATI I BILANCI PREVENTIVI, IL CONTROLLO DI GESTIONE E IL CONTO CONSUNTIVO.

08. COLLABORA CON LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE A TALE FINE PUO' RICHIEDERE, CON APPOSITA DELIBERAZIONE, CHE IL REVISORE ESPRIMA PARERI O SVOLGA ACCERTAMENTI SU FATTI CONTABILI E FINANZIARI, ANCHE AL DI FUORI DELL'ESAME E DELLE VERIFICHE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 02 E 03 .

#### ART. 57

##### TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:

A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE, DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;

B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI;

C) IL PAGAMENTO, ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI, DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI SENSI DELL' ARTT. 09 DEL D.L. 10 NOVEMBRE 1978 , N. 702 , CONVERTITO NELLA LEGGE 08 GENNAIO 1979 , N. 03 .

02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL' ARTT. 59 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , NONCHE' DALLA STIPULANDA CONVENZIONE.

#### ART. 58

##### CONTROLLO ECONOMICO DI GESTIONE

01. L'AMMINISTRAZIONE, ALLO SCOPO DI RAZIONALIZZARE LA PROPRIA ATTIVITA', SI ISPIRA AL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE SI FONDA SU PRECISE ANALISI DELL'AMBIENTE DESTINATARIO DEI SERVIZI; SULLA CONOSCENZA DEI COSTI; SULLA CAPACITA' E LIMITI DEI MEDESIMI, SULLA INDIVIDUAZIONE DI OBIETTIVI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA ESPRESSE IN TERMINI QUANTITATIVI; SUL RACCORDO DELLE ATTIVITA' AL BILANCIO IN RELAZIONE ALLE RISORSE DA QUESTO ESPRESSE.

03. LE FORME DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE DEVONO TENERE SOTTO OSSERVAZIONE QUANTITATIVA LE ATTIVITA' ED I RISULTATI: LE PRIME COME COSTI E LE RISORSE IMPIEGATI; I SECONDI COME GRADO DI SODDISFAZIONE DEI BISOGNI. A TAL FINE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

SI AVVALE DI PROCEDURE INFORMATIZZATE, DI INDICATORI SOCIALI ED ECONOMICI E INDIVIDUA I CENTRI DI RESPONSABILITA'.

## PARTE 02

### ORDINAMENTO FUNZIONALE

#### TITOLO 01

#### ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

##### ART. 59

#### ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI, AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE, UNITAMENTE AGLI STESSI, I PROPRI SERVIZI, ALLO SCOPO DI MIGLIORARLI E DI RENDERE PIU' ECONOMICA LA GESTIONE.

##### ART. 60

#### PRINCIPI DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE, ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

##### ART. 61

#### CONVENZIONI

01. AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI, IL COMUNE PUO' STIPULARE CON COMUNI E PROVINCE APPOSITE CONVENZIONI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI E I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. LE CONVENZIONI DEVONO ESSERE DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

##### ART. 62

#### CONSORZI

01. IL CONSORZIO E' UN ENTE STRUMENTALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI INTERCOMUNALI.

02. IL CONSORZIO E' DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO CHE E' APPROVATO DAI CONSIGLI COMUNALI UNITAMENTE AD UNA CONVENZIONE CHE DEVE ANCHE DETERMINARE LE SINGOLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI CONSORZIATI E LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI AGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO.

03. IL SINDACO, O SUO DELEGATO, FA PARTE DELL'ASSEMBLEA CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

04. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DA ELEGGERSI DALL'ASSEMBLEA SONO DESIGNATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

## ART. 63

### ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PUO' ATTIVARE APOSITI ACCORDI, PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI, CHE PER LA LORO REALIZZAZIONE, RICHIEDONO L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, PROVINCE E REGIONI, DI AMMINISTRAZIONI STATALI ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, NEI MODI E NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DI INTERVENTI SURROGATORI IN CASO DI INADEMPIENZE DI SOGGETTI PARTECIPANTI, NONCHE':

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. OVE L'ACCORDO COMPORTI VARIAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.

## TITOLO 02

### PARTECIPAZIONE POPOLARE

## ART. 64

### PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI AI PROCESSI POLITICO-DECISIONALI E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

02. FORNISCE AI CITTADINI CON TEMPESTIVITA' E CHIAREZZA OGNI UTILE INFORMAZIONE; FACILITA LA CONSULTAZIONE DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE; FAVORISCE LA PIU' AMPIA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO GLI ORGANISMI PARTECIPATIVI ED IL REFERENDUM CONSULTIVO.

03. VALORIZZA IL CONTRIBUTO CHE I CITTADINI DANNO NELLE MATERIE OGGETTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMUNE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE E IL TERRITORIO COMUNALE.

## CAPO 01

### INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

## ART. 65

### FORME DI PARTECIPAZIONE

01. SONO FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA VITA DELL'ENTE:

A) GLI INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;

B) LE ISTANZE;

C) LE PETIZIONI;

D) LE PROPOSTE;

E) LE AZIONI POPOLARI;

- F) LE CONSULTAZIONI;
- G) I REFERENDUM CONSULTIVI;
- H) I DIRITTI DI ACCESSO;
- I) IL DIFENSORE CIVICO.

#### ART. 66

##### AVVIO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. L'AVVIO DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEVE ESSERE COMUNICATO AI DIRETTI INTERESSATI, A COLORO CHE, PER LEGGE O REGOLAMENTO, DEBBANO INTERVENIRVI ED A TUTTI I SOGGETTI CHE POTREBBERO SUBIRE PREGIUDIZIO DALL'EMANAZIONE DELL'ATTO FINALE.
02. RESTA SALVA LA FACOLTA' DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI CAUTELARI, ANCHE PRIMA DELLA EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.
03. SONO ESCLUSI DA TALE PROCEDIMENTO I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE EMESSI AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.
04. SONO ALTRESI' ESCLUSI I REGOLAMENTI E GLI ATTI AMMINISTRATIVI A CARATTERE GENERALE, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, PER I QUALI RESTANO FERME LE PARTICOLARI NORME CHE NE REGOLANO LA FORMAZIONE.

#### ART. 67

##### COMUNICAZIONE DI AVVIO DI PROCEDIMENTO

01. LA COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEVE CONTENERE:
  - A) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO;
  - B) L'UFFICIO E LA PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
  - C) L'UFFICIO IN CUI SI PUO' PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.
02. GLI UFFICI ED I RESPONSABILI DEI SINGOLI PROCEDIMENTI SONO INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

#### ART. 68

##### DIRITTO DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

01. QUALUNQUE SOGGETTO, PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO, HANNO FACOLTA' DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI VALUTARE OVE SIANO PERTINENTI.

#### ART. 69

##### ISTANZE

01. OGNI CITTADINO, SINGOLO O ASSOCIATO, PUO' PRESENTARE ALL'AMMINISTRAZIONE ISTANZE PER QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE.
02. IL SINDACO LE ASSEGNA AL RESPONSABILE COMPETENTE PER L'ESAME E LA RISPOSTA DEVE ESSERE DATA ENTRO TRENTA GIORNI.

#### ART. 70

##### PETIZIONI

01. LA PETIZIONE E' UNA RICHIESTA CHE I CITTADINI RIVOLGONO ALLA GIUNTA O AL CONSIGLIO COMUNALE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI O ESPORRE COMUNI NECESSITA'. NON PUO' AVERE COME CONTENUTO UN INTERESSE ESCLUSIVAMENTE PERSONALE.
02. DOPO LA VERIFICA DI AMMISSIBILITA' FATTA DAL SEGRETARIO COMUNALE, IL SINDACO ASSEGNA LA PETIZIONE AL CONSIGLIO O ALLA GIUNTA COMUNALE A SECONDA DELLE SUE COMPETENZE.
03. LE PETIZIONI DEVONO ESSERE ESAMINATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA LORO PRESENTAZIONE. LE DECISIONI ASSUNTE DAGLI ORGANI COMUNALI SONO COMUNICATE AGLI INTERESSATI ENTRO DIECI GIORNI.
04. LA PETIZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA NON MENO DELL'UNO PER CENTO DEGLI ELETTORI, NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 71

##### PROPOSTE

01. LA PROPOSTA E' UN'INIZIATIVA DEI CITTADINI FINALIZZATA A FAR ASSUMERE DAL CONSIGLIO COMUNALE O DALLA GIUNTA UNA DELIBERAZIONE DI INTERESSE GENERALE.
02. AI PROMOTORI DELLA PROPOSTA IL COMUNE FORNISCE LA CONSULENZA PER LA REDAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.
03. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO IL DUE PER CENTO DEGLI ELETTORI; LE FIRME DEVONO ESSERE AUTENTICATE. VA ESAMINATA ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.
04. LA VERIFICA DI AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA PER QUANTO CONCERNE IL NUMERO E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME E' FATTA DAL SEGRETARIO COMUNALE; LA PROPOSTA E' QUINDI SOTTOPOSTA AL FUNZIONARIO COMPETENTE PER MATERIA PER IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, AL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI PER IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED AL SEGRETARIO COMUNALE PER IL PARERE CONCLUSIVO DI LEGITTIMITA'.
05. SONO ESCLUSE DAL DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE: LA REVISIONE DELLO STATUTO, LE DECISIONI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E TARIFFE, L'ESECUZIONE DI NORME STATALI E REGIONALI, LE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'.

#### ART. 72

##### AZIONE POPOLARE

01. CIASCUN ELETTORE PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.
02. IL GIUDICE ORDINA L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL COMUNE. IN CASO DI SOCCOMBENZA, LE SPESE SONO A CARICO DI CHI HA PROMOSSO L'AZIONE ED IL RICORSO.

#### ART. 73

## CONSULTAZIONI

01. PER UNA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI IL COMUNE FAVORISCE LA PIU' AMPIA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI CHIAMANDOLI AD ESPRIMERSI SUGLI ATTI DI INDIRIZZO POLITICO E SUI RELATIVI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, ATTRAVERSO IL REFERENDUM CONSULTIVO E GLI STRUMENTI IDONEI E MIRATI A CONOSCERE L'ORIENTAMENTO DI SETTORI DELLA POPOLAZIONE SU QUESTIONI PARTICOLARI.

## ART. 74

### REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' AMMESSO SU TEMI DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE E CHE HANNO RILEVANZA SULL'INTERA COMUNITA'.

02. IL REFERENDUM PUO' ESSERE PROMOSSO:

A) DAL QUINDICI PER CENTO DEGLI ELETTORI DEL COMUNE;

B) DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. SONO ESCLUSI DAL REFERENDUM LA REVISIONE DELLO STATUTO, LE DECISIONI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E TARIFFE, L'ESECUZIONE DI NORME STATALI E REGIONALI, LE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'.

04. LA PROPOSTA DI REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE SOTTOSCRITTA DA 20 ELETTORI DEL COMUNE DEVE ESSERE INOLTATA AL SEGRETARIO COMUNALE. L'AMMISSIBILITA' DELL'OGGETTO E' VERIFICATA DA UNA COMMISSIONE COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL DIFENSORE CIVICO. LA STESSA COMMISSIONE VERIFICHERA' LA REGOLARITA' DELLE FIRME DEBITAMENTE AUTENTICATE, RACCOLTE DOPO L'AMMISSIONE DEL REFERENDUM, AI FINI DELLA INDIZIONE.

05. IL REFERENDUM E' INDETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE, DEVE AVVENIRE ENTRO NOVANTA GIORNI DALL'ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA DI INDIZIONE E NON PUO' COINCIDERE CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

06. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO SE HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO, E SE E' RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.

07. ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM, LA GIUNTA COMUNALE O IL CONSIGLIO, A SECONDA DELLA COMPETENZA, DOVRA' DISCUTERE E DELIBERARE SULL'ARGOMENTO PROPOSTO A REFERENDUM.

08. L'ORGANIZZAZIONE E LE MODALITA' DI ESECUZIONE DEL REFERENDUM SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

## ART. 75

### DIRITTI DI ACCESSO

01. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA E L'IMPARZIALITA' DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA I CITTADINI POSSONO PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE, IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO, NE VIETI O NE PROCRASTINI L'ESIBIZIONE IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLA PERSONA, DEI GRUPPI E DELLE IMPRESE O L'ESITO DELLE

PRATICHE IN CORSO.

02. APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO CHE DEVE SALVAGUARDARE L'EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE.

ART. 76

DIFENSORE CIVICO - NOMINA - DURATA IN CARICA

01. E' ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO QUALE GARANTE IL BUON ANDAMENTO, DELL'IMPARZIALITA', DELLA TEMPESTIVITA' E DELLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IL DIFENSORE CIVICO NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI DIPENDENZA GERARCHICA O FUNZIONALE DAGLI ORGANI DEL COMUNE ED E' TENUTO ESCLUSIVAMENTE AL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO VIGENTE.

03. L'INCARICO E' CONFERITO DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON DELIBERAZIONE, ADOTTATA A MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI COMPONENTI ASSEGNATI E A SCRUTINIO PALESE, AD UN CITTADINO RESIDENTE NEL COMUNE.

04. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO E FINO ALLA NOMINA DEL SUCCESSORE CHE DEVE AVVENIRE ENTRO IL TERMINE DI CUI ALL' ARTT. 32 , COMMA 02 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 77

ATTRIBUZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

01. A RICHIESTA DI CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE, IL DIFENSORE CIVICO INTERVIENE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PRESSO GLI ENTI E LE AZIENDE DA ESSA DIPENDENTI PER ASSICURARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO TEMPESTIVAMENTE E CORRETTAMENTE EMANATI.

02. NELLO SVOLGIMENTO DELLA SUA AZIONE IL DIFENSORE CIVICO RILEVA EVENTUALI IRREGOLARITA', NEGLIGENZE O RITARDI, VALUTANDO IN RELAZIONE ALLE QUESTIONI SOTTOPOSTE AL SUO ESAME ANCHE LA RISPONDENZA ALLE NORME DI BUONA AMMINISTRAZIONE E SUGGERENDO MEZZI E

RIMEDI PER L'ELIMINAZIONE DELLE DISFUNZIONI RILEVATE.

03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA A FRONTE DI CASI DI PARTICOLARE GRAVITA' GIA' NOTI E CHE STIANO PREOCCUPANDO LA CITTADINANZA.

04. LE PERSONE CHE ABBIANO IN CORSO UNA PRATICA O ABBIANO INTERESSE AD UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN CORSO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE O GLI ENTI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI POSSONO CHIEDERE L'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

05. IL DIFENSORE CIVICO PUO' CONVOCARE DIRETTAMENTE I DIPENDENTI CUI SPETTA LA RESPONSABILITA' DELL'AFFARE IN ESAME, I QUALI POSSONO ESSERE ASSISTITI DAL SEGRETARIO COMUNALE, E CON ESSO PUO' PROCEDERE ALL'ESAME DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO.

06. IN OCCASIONE DI TALE ESAME IL DIFENSORE CIVICO IN ACCORDO STABILISCE, TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE DI SERVIZIO, IL TERMINE MASSIMO PER LA DEFINIZIONE DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO, DANDONE IMMEDIATAMENTE NOTIZIA ALLA PERSONA INTERESSATA E, PER

CONOSCENZA, AL SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE.

07. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DAGLI ENTI ED AZIENDE DI CUI AL COMMA 01 COPIA DEGLI ATTI E DOCUMENTI, NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLE QUESTIONI TRATTATE, E DEVE SEGNALARE AL SINDACO I CASI E LE SITUAZIONI CHE IMPEDISCANO O RITARDINO L'ESPLETAMENTO DELLE SUE FUNZIONI.

08. IL DIFENSORE CIVICO INVIA ANNUALMENTE UNA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA, CORREDATA DA PROPOSTE E DA SUGGERIMENTI.

ART. 78

REVOCA - DECADENZA E DISPENSA DALL'UFFICIO

01. IL DIFENSORE CIVICO NON E' SOGGETTO A REVOCA, SALVO CHE PER COMPROVATA INERZIA E REITERATE VIOLAZIONI DI LEGGE O DI STATUTO, FORMALMENTE CONTESTATO CON PROCEDURA CHE ASSICURI OGNI GARANZIA DI DIFESA.

02. IL RELATIVO PROVVEDIMENTO E' DISPOSTO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI COMPONENTI ASSEGNATI E A SCRUTINIO PALESE.

03. PUO' ESSERE ALTRESI' DISPENSATO DALL'UFFICIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE.

04. DECADE DALL'UFFICIO IN CASO DI PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA, PER SUO TRASFERIMENTO IN ALTRO COMUNE, O PER UNA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 79 .

ART. 79

INCOMPATIBILITA'

01. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO CHI HA RICOPERTO CARICHE NELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI, O CHE ABBA PARTECIPATO NELL'ULTIMO TRIENNIO ALL'AMMINISTRAZIONE DI ENTI O SOCIETA' DA ESSA CONTROLLATE O DIPENDENTI, SEMPRE CHE POSSEGGA I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE.

ART. 80

SEDE - INDENNITA'

01. IL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IL COMUNE E PER L'ESPLETAMENTO DELLE SUE FUNZIONI SI AVVALE DEL PERSONALE COMUNALE ASSEGNATO DALLA GIUNTA COMUNALE.

02. AL DIFENSORE CIVICO E' ATTRIBUITA UNA INDENNITA' DI CARICA IN MISURA NON SUPERIORE A QUELLA STABILITA PER IL SINDACO.

ART. 81

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO

01. LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO VENGONO FISSATE DAL REGOLAMENTO SUL DIFENSORE CIVICO.

CAPO 02

## ASSOCIAZIONISMO

### ART. 82

#### ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE

01. NELL' AMBITO DELLE FINALITA' PERSEGUITE DAL COMUNE, E' ISTITUITO L' ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE.

02. I CRITERI E LE MODALITA' PER L' ISCRIZIONE ALL' ALBO SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.

03. PER OTTENERE L' ISCRIZIONE ALL' ALBO, LE ASSOCIAZIONI E LE ALTRE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DOVRANNO ASSICURARE LA RISPONDENZA DEI PROPRI FINI A QUELLI DEL COMUNE, LA RAPPRESENTATIVITA' DEGLI INTERESSI DEI CITTADINI LOCALI, LA STRUTTURAZIONE DEMOCRATICA DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI E DELLE FORME DI DECISIONE.

### ART. 83

#### DIRITTI DELLE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE ALL' ALBO

01. LE ASSOCIAZIONI E LE ALTRE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE ALL' ALBO:

A) SARANNO CONSULTATE NELLE SPECIFICHE MATERIE RIFLETTENTI LE LORO FINALITA' O SCOPI SOCIALI;

B) POTRANNO OTTENERE IL PATROCINIO DEL COMUNE PER LE MANIFESTAZIONI O ATTIVITA' DELLE STESSE ORGANIZZATE, PER LA CUI CONCESSIONE E' COMPETENTE LA GIUNTA COMUNALE;

C) POTRANNO ACCEDERE ALLA STRUTTURA ED AI BENI E SERVIZI COMUNALI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

### ART. 84

#### INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI DI NATURA FINANZIARIA-PATRIMONIALE, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DAL REGOLAMENTO.

### ART. 85

#### PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, POSSONO INVITARE AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

## TITOLO 03

### FUNZIONE NORMATIVA

#### ART. 86

##### STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL' ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. LO STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

## ART. 87

### REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE CHE GLI SONO DEMANDATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO;  
B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. I REGOLAMENTI, ADOTTATI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO; DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

03. I REGOLAMENTI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

04. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

05. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSI QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

06. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME DEI REGOLAMENTI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, COMPATIBILI CON LA LEGGE 142/90 E LO STATUTO STESSO.

## TITOLO 04

### NORME TRANSITORIE E FINALI

## ART. 88

### ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.

## ART. 89

### REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA STESSA PROCEDURA

STABILITA DALLA LEGGE PER L'APPROVAZIONE.

02. LA PROPOSTA DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.

03. L'EFFETTO ABROGATIVO DELLO STATUTO DECORRE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO.

ART. 90

PUBBLICITA' DELLO STATUTO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDICA LE MODALITA' PER PORTARE LO STATUTO A CONOSCENZA DEI CITTADINI, AFFIDANDONE L'INCARICO ALLA GIUNTA.